



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

IL MODELLO 730 - 2015

- **CHE COS'E'**
- **LE NOVITA' DEL 2015**
- **PERCHE' CONVIENE**
- **CHI PUO' UTILIZZARLO**
- **QUALI REDDITI SI POSSONO DICHIARARE**

Roberto Perazzoli

IL MODELLO 730

CARATTERISTICA: sistema che consente di effettuare la dichiarazione dei redditi in maniera semplificata. E' alternativo al Mod. UNICO.

CONVENIENTE: evita al contribuente la possibilità di errori, in quanto i conteggi sono fatti da altri soggetti (i CAF); chi è a credito riceve in “tempo reale” il rimborso.

DESTINATARI: lavoratori dipendenti; pensionati.

REDDITI DICHIARABILI: lavoro dipendente e assimilati; pensione; terreni e fabbricati; capitale; lavoro autonomo senza partita IVA.

IL MODELLO 730

Anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a fare la dichiarazione, può ugualmente presentare il Mod. 730 per chiedere il rimborso di:

- Oneri deducibili sostenuti**
- Detrazioni d'imposta non attribuite**
- Eccedenze di imposte risultante da dichiarazioni presentate negli anni precedenti**
- Eccedenze di imposte derivanti da maggiori acconti versati**

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul proprio sito internet:

www.agenziaentrate.gov.it

Per chi viene predisposto

Il Modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e pensionati che:

- hanno presentato il Mod. 730/2014 relativo ai redditi dell'anno 2013;
- abbiano ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (ex-modello CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Il Mod. 730 precompilato viene predisposto anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il Modello Unico Persone Fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730, oppure hanno presentato, oltre al Modello 730/2014, anche i quadri RM, RT, RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del Mod. 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta;
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano i mutui, dalle società di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio le spese di ristrutturazione edilizia, di risparmio energetico, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- altri dati presenti nell'Anagrafe Tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il mod. F24 e i contributi versati per i lavoratori domestici.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del Mod. 730 sono le seguenti:

| | |
|----------------------------------|--|
| FRONTESPIZIO | Certificazione Unica e Anagrafe Tributaria |
| PROSPETTO FAM. A CARICO | Certificazione Unica |
| REDDITI TERRENI | Dich. Redditi anno precedente e Anagrafe Tributaria |
| REDDITI FABBRICATI | Dich. Redditi anno precedente e Anagrafe Tributaria |
| REDDITI LAVORO DIPENDENTE | Certificazione Unica |
| ALTRI REDDITI | Certificazione Unica |
| ONERI E SPESE | Comunicazioni banche, assicurazioni, enti prev.li Dichiarazione redditi anno prec.; Anagrafe Tributaria |
| ECCEDENZE, ACCONTI | Certificazione Unica e Anagrafe tributaria |
| CREDITI D'IMPOSTA | Dichiarazione redditi anno precedente |

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice PIN, che può essere richiesto:

- *online*, accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate e inserendo alcuni dati personali: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/richiestaPin.jsp>
- *per telefono*, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444;
- *all'Agenzia delle Entrate* presentando un documento di identità.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si accede al 730 precompilato

Qualunque sia la modalità scelta, al momento verranno fornite le prime 4 cifre del codice PIN. Entro 15 giorni, l'Agenzia delle Entrate invierà al domicilio del contribuente una lettera contenente gli elementi necessari a completare il PIN (ultime 6 cifre) e la password iniziale per il primo accesso. La procedura fornirà quindi al richiedente il codice PIN e la password definitivi per accedere al sistema.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale in forma diretta, oppure tramite un CAF o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Le informazioni visualizzabili

Nella sezione dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate.

Se le informazioni in possesso dell' Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite nella dichiarazione, ma sono esposte nel prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente inserirle nel 730 precompilato.

Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi necessitano di una verifica da parte del contribuente. Ad esempio non vengono esposti gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di importo superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi di solito diminuiscono nel corso degli anni);

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Le informazioni visualizzabili

Nella sezione dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- l'esito della dichiarazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga (o sulla pensione);
- il modello 730/3 con il dettaglio della liquidazione delle somme a debito o a credito.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto (se questi presta assistenza fiscale) oppure tramite un CAF o un professionista abilitato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate, sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al CAF o al professionista.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

a) Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate, deve:

- Indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- Compilare la scheda per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille, anche se non esprime alcuna scelta;
- Verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede alcuna nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se invece alcuni dati risultano non corretti o sono incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

a) Presentazione diretta

Il contribuente può aggiungere gli oneri e le spese non presente nella dichiarazione precompilata (ad esempio le spese mediche). In tali situazioni viene elaborata e messa a disposizione una nuova dichiarazione, con i risultati della liquidazione effettuata a seguito delle modifiche operate dal contribuente.

Una volta verificato che le modifiche siano state correttamente inserite, il 730 può essere presentato direttamente tramite il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente all'invio, nella stessa sezione del sito Internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

b) Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito Internet, il 730 precompilato può essere presentato:

- Al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- A un Caf o a un professionista abilitato. In questo caso il contribuente deve consegnare un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

b.1 Presentazione tramite sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta (Datore di lavoro o Ente pensionistico) deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al 730 precompilato, il modello 730-1 (in busta chiusa) su cui è stata effettuata la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille.

Prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate (entro il 7 luglio) il sostituto di imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata con la comunicazione di quanto sarà rimborsato o trattenuto.

Tale tipologia di presentazione è sconsigliata, in quanto il sostituto d'imposta non può rilasciare il visto di conformità, con la conseguenza che la dichiarazione potrebbe essere oggetto di successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

b.2 Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi presenta la dichiarazione a un CAF o a un professionista abilitato, deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al 730 precompilato, il modello 730-1 (in busta chiusa) su cui è stata effettuata la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille.

Il contribuente deve inoltre produrre la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il CAF (o il professionista) ne conserva una copia, che può essere trasmessa, a richiesta, all'Agenzia delle Entrate. I principali documenti da produrre sono:

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

b.2 Presentazione al CAF o al professionista abilitato (segue)

- La Certificazione Unica (ex-CUD) e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- Gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che documentano le spese sostenute;
- Gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il Modello F24;
- La dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha chiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati sino al

31 dicembre 2019

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

b.2 Presentazione al CAF o al professionista abilitato (segue)

I CAF e i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, e rilasciano un **visto di conformità** (vale a dire una certificazione di correttezza dei dati).

Importante: se il CAF o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate, sempreché il visto infedele non sia stato determinato dalla condotta dolosa o colpevole del contribuente (es. produzione di documentazione falsa).

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il CAF o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3), elaborati sulla base dei¹⁸

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Come si presenta

b.2 Presentazione al CAF o al professionista abilitato (segue)

dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista, e sono indicati gli importi che saranno rimborsati o trattenuti dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente questo prospetto, al fine di individuare eventuali errori commessi dal CAF o dal professionista.

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito Internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta:

- non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari , dalle imprese di assicurazione e dagli Enti previdenziali. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito o dell'imposta (ad esempio se cambia la residenza anagrafica all'interno dello stesso comune);
- non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d'imposta superiori a 4.000 €

IL MODELLO 730

NOVITA' 2015: Il Modello 730 precompilato

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista, i controlli saranno effettuati nei confronti di questi soggetti (Caf o professionista), anche sugli oneri comunicati da banche, compagnie di assicurazione ed Enti previdenziali.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

IL MODELLO 730

Il Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il Mod. 730 precompilato **NON** è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il Mod. 730 o il modello Unico).

Il contribuente che ha ricevuto il Mod. 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il Mod. 730 (ad esempio redditi di impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il Modello Unico.

Il contribuente che non riceve il Mod. 730 precompilato (ad esempio perché non è un possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il Mod. 730, ove possibile, oppure il Modello Unico, salvo che non rientri nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

IL MODELLO 730

Il Modello 730 ordinario

A chi si presenta

Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto che possa effettuare il conguaglio (ad esempio i lavoratori domestici) devono presentare il Mod. 730 a un CAF o a un professionista.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il modello 730 all'ufficio che svolge funzioni di sostituto d'imposta, seguendo le modalità fornite dalle singole amministrazioni.

IL MODELLO 730

Il Modello 730 ordinario

Quando e come si presenta

La dichiarazione congiunta:

Può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi dichiarabili con il Mod. 730, e uno di essi rientra in una delle categorie che lo possono utilizzare.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato:

Nel caso di presentazione al CAF o a un professionista abilitato possono essere chiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante, e il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

Sul visto di conformità valgono le stesse regole previste per il 730 precompilato.

Quando si presenta:

Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato.

IL MODELLO 730

Chi può presentare il Modello 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2015 sono:

- **Lavoratori dipendenti o pensionati**
- **Lavoratori a progetto (Co. Co. Pro.)**
- **Soggetti che percepiscono indennità sostitutive del reddito (CIG; CIGS; Mobilità; Aspi)**
- **Soci di cooperative di produzione e lavoro**
- **Soggetti impegnati in lavori socialmente utili**
- **Lavoratori a tempo determinato, a condizione di essere alle dipendenze di un Ente o di un datore di lavoro privato nel periodo aprile – luglio 2015**

Le suddette categorie di contribuenti possono presentare il Mod. 730 (precompilato o ordinario) anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questa ipotesi il Mod. 730 va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate o a un CAF o a un professionista. Il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle Entrate, mentre l'eventuale imposta a debito dovrà essere versata a cura del contribuente tramite il Mod. F24.

IL MODELLO 730

**CON IL MOD. 730 POSSONO ESSERE DICHIARATI I SEGUENTI
REDDITI POSSEDUTI NEL 2014:**

- **Redditi di lavoro dipendente**
- **Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:**
 - **pensione**
 - **indennità mobilità e/o ASpl (ex-disoccupazione)**
 - **trattamento cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria**
- **Redditi di terreni e fabbricati**
- **Redditi di capitale**
- **Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA**

IL MODELLO 730

NON possono utilizzare il Modello 730 (e devono quindi utilizzare il Mod. UNICO) i contribuenti che nel 2014 hanno:

- Prodotto redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- Prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- Realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- L'obbligo di presentare una delle seguenti dichiarazioni:
IVA; IRAP; Modello 770
- La residenza fuori dall'Italia nel 2014 e / o nel 2015;
- L'obbligo di presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

IL MODELLO 730

LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2015

Le principali novità contenute nel Modello 730/2015 sono le seguenti:

- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni utili alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d'imposta (datori di lavoro e enti pensionistici) devono inviare entro il 7 marzo 2015;
- a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "*Bonus Irpef*" (importo massimo € 80/mese), ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 26.000 Euro / anno. Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel Mod. 730 e determina il Bonus effettivamente spettante. Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non è "*sostituto d'imposta*" (ad esempio il datore di lavoro domestico), il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730.
- da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme per incremento della produttività è obbligatorio in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef.
- da quest'anno è prevista una scheda unica per la scelta dell'otto, cinque e due per mille all'Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, le schede sono inserite dai coniugi in due distinte buste.

IL MODELLO 730

LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2015

- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
- agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una delle seguenti detrazioni:
 - ❖ € 900,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
 - ❖ € 450,00 se il reddito complessivo non supera € 30.987,41
- sono detraibili nella misura massima di € 530,00 i premi assicurativi relativi a coperture per rischio morte o invalidità permanente (righe da E8 a E12, cod. 36); i premi per coperture contro il rischio di non autosufficienza personale sono invece detraibili fino ad un limite massimo di € 1.291,14;
- sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- è prorogata la detrazione del 50% per le spese per ristrutturazioni edilizie;
- è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione;

IL MODELLO 730

LE NOVITA' DEL MOD. 730 / 2015

- è prorogata la detrazione del 65% per le spese finalizzate al risparmio energetico degli edifici;
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare anche il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero;
- è stata soppressa la deducibilità del contributo al SSN versato insieme al premio assicurativo per la responsabilità civile dei veicoli;
- nel quadro B (fabbricati) non va più riportato l'importo dell'IMU dovuta per ogni fabbricato;
- è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionale e comunale;
- è stata introdotta la scelta per la destinazione del 2 per mille a favore di uno dei partiti politici individuati in un elenco non ancora reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

IL MODELLO 730

VISTO DI CONFORMITA'

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione Finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal Sostituto d'Imposta, per le quali non è rilasciato il visto di conformità.

----- 0 ----- 0 -----

ATTENZIONE: la documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al
31 dicembre 2019.

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede **esclusivamente** i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

| TIPO DI REDDITO | CONDIZIONI |
|---|---|
| Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, etc.) e altri fabbricati non locati | |
| Lavoro dipendente <u>o</u> pensione | 1- Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta o corrisposti da più sostituti purché certificati dall' ultimo che ha effettuato il conguaglio; 2- Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali |
| Lavoro dipendente <u>o</u> pensione più abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati | |
| Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto. | |
| <u>Redditi esenti</u> : rendite INAIL; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento erogate a invalidi civili; pensioni sociali | |
| Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. BOT) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (es. interessi su c/c bancari). | |

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede **esclusivamente** i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, e se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

(Nel reddito complessivo NON si deve tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.)

SEGUONO TABELLE

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

| TIPO DI REDDITO | LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a) | CONDIZIONI |
|--|---|---|
| Terreni e/o fabbricati | 500 | |
| Lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito | 8.000 | Periodo di lavoro o di pensione non inferiore a 365 giorni |
| Pensione più altre tipologie di reddito | 7.500 | <i>(Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute, il contribuente può recu- perare il credito presen- tando la dichiarazione)</i> |
| Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze | 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) | |
| Pensione più altre tipologie di reddito | 7.750 | Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni; contribuente di età pari o superiore a 75 anni |

IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

| TIPO DI REDDITO | LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a) | CONDIZIONI |
|--|---|------------|
| Assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito. <i>(E' escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli)</i> | 7.500 | |
| Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Es. redditi da attività commerciali o autonomo occasionali</i> | 4.800 | |
| Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche | 28.158,28 | |

IL MODELLO 730

CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad € 10,33 come illustrato nel seguente schema:

Contribuenti non obbligati alla tenuta dei libri contabili che si trovano nella seguente condizione:

| | |
|--|--------|
| Imposta lorda | meno |
| Detrazioni per carichi di famiglia | meno |
| Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e/o pensione | meno |
| Ritenute subite alla fonte | uguale |

Imposta netta di importo non superiore ad Euro 10,33

IL MODELLO 730

ATTENZIONE: L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

IL MODELLO 730

LE DATE DA RICORDARE

A partire dal mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta effettuerà i rimborsi IRPEF o tratterrà le somme o le rate (se è stata chiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, di addizionali regionale e comunale, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo risultante dalla dichiarazione è pari o inferiore ad € 12,00

Per i pensionati le suddette operazioni saranno effettuate a partire dal mese di agosto o settembre (anche se è stata chiesta la rateizzazione).

Nel mese di novembre dovrà essere effettuata la trattenuta del secondo acconto IRPEF.

Il contribuente ha la facoltà di versare la 2^a o unica rata di acconto in misura inferiore a quella dovuta (per esempio perché ha sostenuto molte spese mediche). In questo caso deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando l'importo che ritiene di dover versare.

IL MODELLO 730

Domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide di norma con la residenza anagrafica. Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.

Se la residenza non è variata, oppure la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2014”.

Se invece la residenza è stata variata trasferendola in un comune diverso, va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

Gli effetti della variazione decorrono dal 60.mo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata; pertanto il contribuente che ha cambiato la residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 va indicato il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 va riportato il nuovo domicilio.

DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2015: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014 va indicato il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2014 va riportato il nuovo domicilio.

IL MODELLO 730

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari, a condizione che nel 2014 non abbiano posseduto redditi per un ammontare complessivo superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili:

- **il coniuge non legalmente ed effettivamente separato**
- **i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati**
- **i seguenti altri familiari:**
 - **i discendenti dei figli**
 - **i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali**
 - **i genitori adottivi**
 - **i generi e le nuore**
 - **il suocero e la suocera**
 - **i fratelli e le sorelle, anche unilaterali**
 - **il coniuge legalmente ed effettivamente separato**

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per il coniuge e i figli a carico spettano anche se questi NON convivono con il contribuente e NON risiedono in Italia.

La detrazione per i figli a carico compete indipendente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età, o che siano o meno dediti agli studi.

L'unico elemento che determina l'attribuzione della detrazione per i figli è il limite reddituale (€ 2.840,51 / anno). I figli non possono mai rientrare nella categoria degli “Altri familiari”.

Per poter fruire della detrazione per “Altri familiari a carico” è necessario che questi convivano con il contribuente.

Se nel corso del 2014 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per i carichi di famiglia sono variabili in base al reddito; possono quindi spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Coniuge a carico:

- a) € 800,00 se il reddito complessivo non supera € 15.000,00
- b) € 690,00 se il reddito complessivo supera € 15.000 ma non 40.000
- c) € 690,00 se il reddito complessivo supera € 40.000 ma non 80.000

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto l'importo effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta in misura fissa. Per alcune fasce di reddito (fra 29.000 e 35.200 Euro) spetta inoltre una ulteriore detrazione variabile da € 10 a € 30

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Figli a carico:

La detrazione base per ciascun figlio a carico è di € 950,00.

Sono previste le seguenti eccezioni:

- € 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
- € 1.350,00 per ciascun figlio disabile di età superiore a 3 anni
- € 1.620,00 per ciascun figlio disabile di età inferiore a 3 anni

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, le suddette detrazioni sono aumentate di € 200,00 per ciascun figlio.

Le detrazioni previste per i figli sono teoriche in quanto l'importo effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per i figli deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Figli a carico (segue):

Se il contribuente ha a suo carico 4 o più figli, ha diritto ad una ulteriore detrazione di € 1.200,00.

Questa detrazione compete anche qualora l'esistenza di almeno 4 figli a carico sussista solo per una parte dell'anno.

Questa detrazione non compete per ciascun figlio, ma è un importo complessivo, e non varia se il numero dei figli è superiore a 4.

La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

IL MODELLO 730

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Altri familiari a carico:

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **€ 750,00**

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale fra gli aventi diritto.

La detrazione per Altri Familiari compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni previste per averne diritto a quello in cui tali condizioni sono cessate.

Anche in questo caso l'ammontare della detrazione è teorico, in quanto esso diminuisce con l'aumentare del reddito complessivo.

Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, e al lordo del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

IL MODELLO 730

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il contribuente è sempre tenuto ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio.

I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati, possono rilevare tali dati dalla C. U. (Certificazione Unica) consegnata dal sostituto d'imposta.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la C.U., i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta, vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante il riquadro non va compilato.

E' necessario compilare anche la casella “Codice Sede” nel caso in cui nella C.U. risulti compilata la casella “Codice Sede” presente nella sezione relativa al datore di lavoro.

IL MODELLO 730

QUADRO “A” REDDITI DEI TERRENI

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato.

I redditi dominicali e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti consultare in Appendice delle istruzioni ministeriali la voce “Variazione di coltura dei terreni”.

ATTENZIONE: *se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro RA del Mod. UNICO 2014, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80 e 70 per cento operate lo scorso anno.*

Per gli anni dal 2013 al 2015 i redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15% (Legge di stabilità 2013).

IL MODELLO 730

QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che fra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale (box).

In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “*nuda proprietà*” NON deve dichiarare il fabbricato.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti a dichiarare il reddito relativo all’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.

IL MODELLO 730

QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

Nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti. Le principali codifiche da utilizzare per identificare l'utilizzo dell'immobile (colonna 2) sono le seguenti:

- 1: abitazione principale. La deduzione spetta anche nell'ipotesi in cui il proprietario trasferisca la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata;
- 2: immobile a disposizione. Si usa questo codice anche nel caso in cui l'immobile sia dato in comodato gratuito a persone diverse dai familiari;
- 5: pertinenza dell'abitazione principale. Box, cantine, etc, anche se non appartenenti al medesimo fabbricato dell'abitazione principale
- 9: altri casi:
 - immobili privi ad allacciamenti
 - pertinenza di un immobile tenuto a disposizione
 - immobile di proprietà condominiale (es. portineria)
 - immobile tenuto a disposizione da soggetti che dimorano temporaneamente all'estero
- 10: abitazione data in uso gratuito ad un familiare. Si usa questo codice anche per le pertinenze. Il familiare vi deve dimorare abitualmente.

IL MODELLO 730

QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, da indicare nella colonna 2 del Quadro B:

- "3" locazione in regime di libero mercato;
- "4" equo canone. Nel caso di opzione per la *cedolare secca*, va barrata la casella di colonna 11, e va compilata la sezione 2^a del quadro B
- "8" locazione a canone concordato agevolato;
- "11" locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero;
- "14" locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo;

Il reddito degli immobili ad uso abitativo NON locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, e assoggettati all'IMU, è imponibile ai fini dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del 50%.

Ricorrendo tale ipotesi, nella colonna 12 va indicato il codice 3.

IL MODELLO 730

QUADRO "B" REDDITI DEI FABBRICATI

Il canone di locazione da riportare in colonna 6 (in tutti i casi in cui non è stato scelto il regime della *cedolare secca*), deve essere diminuito del **5% a titolo di spese forfettarie (sino al 2012 la diminuzione era del 15%). Per gestire correttamente l'esposizione del canone di locazione, a colonna 5 devono essere riportati i seguenti codici:**

- 1) tassazione ordinaria del canone. Riduzione del 5%;
- 2) da utilizzare per immobili siti nel comune di Venezia ed isole. Riduzione del 25%;
- 3) opzione cedolare secca. Il canone deve essere riportato al 100%;
- 4) se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico. Riduzione del 35%

IL MODELLO 730

QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

A decorrere dall’anno d’imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un particolare regime di tassazione definito “*Cedolare secca*” sugli affitti. Questo trattamento prevede l’applicazione di una imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

L’opzione per la cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’aliquota sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non concorrono alla determinazione delle aliquote progressive dell’Irpef.

L’opzione per tale regime spetta unicamente al locatore titolare del

IL MODELLO 730

QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

diritto di proprietà per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

Per poter beneficiare di questo trattamento agevolato, è necessario comunicare preventivamente al conduttore la scelta. Con questa opzione, non potrà essere applicato all'inquilino l'adeguamento annuale del canone.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito fra le parti (senza alcuna franchigia); ad esso si applica un'aliquota forfettaria del 21%.

L'aliquota agevolata del 10% (ex 19% e 15%) si applica nel caso di contratti a canone agevolato o concordato fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, relativi ad immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa.

IL MODELLO 730

QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

Opzione in sede di registrazione del contratto: mediante utilizzo di apposita modulistica per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011.

Opzione in sede di dichiarazione: l'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

IL MODELLO 730

QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

IMMOBILI LOCATI – OPZIONE PER LA “CEDOLARE SECCA”

Indipendentemente dalla modalità con cui è stata effettuata l’opzione, nella sezione I del Quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione, e va barrata la casella 11 “*Cedolare Secca*”.

Nella sezione II del Quadro B devono essere riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Il reddito della locazione, nel caso di opzione per la “*Cedolare Secca*” non concorre a formare il reddito complessivo; concorre in ogni caso a formare il reddito complessivo per determinare o meno il diritto dei benefici fiscali collegati al possesso di determinati limiti reddituali (es. valore I.S.E.E. e Assegni per il Nucleo Familiare).

IL MODELLO 730

QUADRO “B” REDDITI DEI FABBRICATI

Per ciascun immobile va compilato un rigo del Quadro B. Se nel corso del 2014 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata, etc,) o la quota di possesso, o l'immobile non è più agibile a seguito di eventi calamitosi, con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella *continuazione* di colonna 8.

ATTENZIONE: se il reddito dei fabbricati è rilevato dal Quadro RB del Mod. UNICO 2014 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

IL MODELLO 730

QUADRO "C" REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro C è diviso in sei sezioni:

- Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro dell'anno;
- Nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione I (es. l'assegno periodico per l'ex-coniuge);
- Nella terza vanno indicati l'ammontare delle ritenute IRPEF e dell'addizionale regionale all'IRPEF relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'IRPEF relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Nella quinta vanno riportati i dati relativi al Bonus Fiscale Renzi (D.L. 66/14)
- Nella sesta vanno indicati: il reddito al netto del contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici; l'importo del contributo di solidarietà del 3% trattenuto dal datore di lavoro.

IL MODELLO 730

QUADRO "C" REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Particolarità

I contribuenti che nel corso del 2014 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tenere conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

- Il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 è indicato nel punto 6 della C.U. (Lavoro dipendente) e nel punto 7 della C. U. (pensionati).

In caso di più rapporti, bisogna indicare il totale dei giorni risultanti dalle singole certificazioni. In ogni caso il totale non può essere superiore a 365.

- Da quest'anno la compilazione del rigo C4 (*Somme per incremento della produttività*) è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al Rigo C14. Il presente rigo va sempre compilato se nella C. U. risulta compilato uno dei punti da 201 a 205

- Nella sezione 2^a del quadro C "*Redditi assimilati*" vanno indicati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione 1^a. A pag 29 delle istruzioni ministeriali è riportata la casistica.

IL MODELLO 730

QUADRO “C” REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Particolarità (segue):

I contribuenti che nel corso dell'anno 2014 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e sono in possesso di più C.U., nelle sezioni 3[^] e 4[^] del quadro C devono riportare la somma delle trattenute effettuate dai singoli datori di lavoro a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale.

IL MODELLO 730

QUADRO “D” REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Il quadro D è diviso in due sezioni:

- Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi.
- Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Redditi di capitale: devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES, e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, percepiti nel 2014, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

I contribuenti che presentano il Mod. 730, se hanno percepito nel 2014 redditi di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, devono presentare anche il Mod. UNICO 2015 – Quadro RM.

IL MODELLO 730

QUADRO “D” REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Redditi di lavoro autonomo: devono essere indicati i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali per i quali è prevista la partita IVA. Sono previste specifiche codifiche per identificare la tipologia di attività da indicare in questa sezione.

Per questi tipi di redditi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda, che si riducono con l'aumentare del reddito.

Redditi diversi: in questa sezione vanno indicati i redditi residuali che possono, a seconda dei casi, dare luogo o meno ad una detrazione d'imposta.

E' prevista una specifica codifica per identificare la natura di ciascun reddito da dichiarare (pagg. 34 e seguenti istruzioni ministeriali).

IL MODELLO 730

QUADRO "D" REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Sezione 2[^] - redditi tassazione separata: è una sezione che raramente deve essere compilata, in quanto i redditi soggetti a tassazione separata erogati da sostituti che hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte (datore di lavoro o enti pensionistici) NON devono essere riportati in questa sezione.

I particolari redditi da riportare in questa sezione sono elencati nelle istruzioni Ministeriali (pagg. 35 e seguenti).

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Cos'è la detrazione: alcune spese (es. spese mediche, istruzione o interessi su mutuo per la prima casa) possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di **detrazioni**. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (es. 19% per spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, etc.). Qualora l'ammontare delle detrazioni sia superiore all'imposta lorda dovuta, la parte eccedente di detrazione non può essere recuperata.

Cos'è la deduzione: una serie di spese, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, o le erogazioni agli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di **deduzioni**.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo dell'agevolazione spettante e la indica nel prospetto 730/3, che rilascia al contribuente dopo aver effettuato il calcolo delle imposte.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Questo quadro si compone di sei sezioni:

- **Sezione 1[^]**: indicare le spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19% (es. spese sanitarie) o del 26% (erogazioni ad Onlus o a partiti politici);
- **Sezione 2[^]**: indicare le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo (es. contributi previdenziali);
- **Sezione 3[^] A**: indicare le spese di ristrutturazione edilizia, per la quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%;
- **Sezione 3[^] B**: indicare i dati catastali degli immobili per i quali si è fruito della detrazione del 36, 41, 50 o 65 per cento;
- **Sezione 3[^] C**: indicare le spese per l'arredo di immobili ristrutturati
- **Sezione 4[^]**: indicare le spese sostenute per il risparmio energetico, per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%;
- **Sezione 5[^]**: indicare i dati per fruire delle detrazioni per canoni locazione;
- **Sezione 6[^]**: indicare i dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (es. spese di mantenimento dei cani guida)

IL MODELLO 730

QUADRO “E” ONERI E SPESE

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2014 (criterio di “cassa”).

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali sono detraibili o deducibili anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.

Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise fra i due genitori in relazione al loro effettivo sostentamento.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta da questi ultimi soggetti.

La deduzione per i contributi versati alle forme di previdenza complementare spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Spese sanitarie: se l'ammontare delle spese sanitarie sostenute nel 2014 è superiore ad € 15.493,71, il contribuente può scegliere di ripartire le detrazioni spettanti in 4 rate annuali costanti di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19%.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Interessi passivi: vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2014 a fronte di mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale (max. € 4.000,00). Non danno luogo alla detrazione d'imposta gli interessi pagati a fronte di prestiti bancari, cessione V stipendio, finanziamenti diversi da contratti di mutuo ipotecario.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, eventualmente aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Sulle istruzioni ministeriali (pag. 41) è riportata la formula matematica da utilizzare per ricavare, in questa ipotesi, l'ammontare degli interessi detraibili.

Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene la spesa può fruire dell'intera detrazione.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Interessi per mutui ipotecari per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale: (Cod. 10) vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e/o la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su di un importo massimo di € 2.582,28.

Spese intermediazione immobiliare: (Cod. 17) i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, nel limite di € 1.000,00, possono essere portati in detrazione.

Spese per addetti all'assistenza personale: (Cod. 15) vanno indicate le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nel caso di non auto-sufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta fino ad un importo massimo di € 2.100 ed a condizione che il contribuente abbia un reddito che non supera € 40.000. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese veterinarie: (Cod. 29) vanno indicate le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratiche sportive.

L'importo da indicare non può essere superiore ad € 387,40, con una franchigia di € 129,11. La detrazione del 19% sarà quindi calcolata su un importo massimo di € 258 (347 – 129)

Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico: (Cod. 32) Il riscatto degli anni di laurea è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza

Spese per rette asilo nido dei figli: (Cod. 33) vanno indicate le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo non superiore ad € 632 annui per ciascun figlio. La detrazione va ripartita tra i genitori in base all'onere sostenuto da ciascuno. Se il documento di spesa è intestato al bambino, è comunque possibile indicare sullo stesso la percentuale di ripartizione⁶⁹

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri deducibili dal reddito: devono essere indicati nella sezione 2[^] del Quadro E. Si tratta di spese che diminuiscono il reddito complessivo, su cui devono essere calcolate le imposte.

I principali oneri deducibili sono:

- *Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza;*
- *Contributi previdenziali versati per integrare la propria posizione assicurativa pensionistica:*
 - contributi volontari
 - contributi riscatto laurea
- *Assegno periodico corrisposto al coniuge;*
- *Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (max. € 1.549,37);*
- *Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;*
- *Erogazioni liberali a favore di Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS);*
- *Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (nel limite massimo di € 1.032,91);*

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Oneri deducibili dal reddito (segue):

- *Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli Enti parco regionali e nazionali*
- *Contributi e premi per forme pensionistiche complementari: nei righi da E27 a E31 vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi a fondi sia negoziali che individuali.*

Si possono portare in deduzione i contributi che eccedono quelli eventualmente indicati nel punto 142 della C.U. 2015, e comunque nel limite complessivo di € 5.164,57

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione:

NOVITA' Da quest'anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione:

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.

Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro.

IL MODELLO 730

QUADRO “E” ONERI E SPESE

Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione:

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce “Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione”.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Sezione 3^A: devono essere indicate in questa sezione del Quadro E le spese sostenute nel 2014 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica effettuati dal 4 agosto al 31 dicembre 2014 (detrazione 65%)

Possono beneficiare della detrazione tutti coloro che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore dell'immobile, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del pagamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicata come causale **"art. 16-bis TUIR"**

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **36%** per le spese sostenute: *a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 1° gennaio 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012;*
- **41%** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **50%** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.
- **65%** per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di edifici situati in zone sismiche dichiarate ad alta pericolosità. La detrazione è ammessa a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano adibiti ad abitazione principale del contribuente.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare:

- € 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2005 al 25 giugno 2012;**
- € 96.000,00 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.**

Per le spese sostenute nel 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26/6 al 31/12 nel limite di 96.000 Euro, al netto delle spese sostenute fino al 25/6 nel limite di 48.000.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi. Quindi se più persone hanno diritto alla detrazione (es. comproprietari), il limite va ripartito fra di loro.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili (segue)

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006 il limite andava invece riferito alla persona fisica ed a ogni unità immobiliare.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati.

In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di € 96.000, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di € 48.000

A pag. 53 delle istruzioni ministeriali è riportata la codifica da utilizzare per identificare la percentuale di detrazione spettante.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spettante viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Dal 1° gennaio 2012 i contribuenti di età pari o superiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere fatta neppure per le spese sostenute negli anni precedenti.

I contribuenti che invece, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di fruizione della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo fra le parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente ristrutturato.

All'acquirente o assegnatario compete una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile. Alle pagg. 52 e 53 delle istruzioni ministeriali sono riportati i dettagli previsti in tale ipotesi.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Sezione 3^A B: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, in questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36, del 50 o del 65 per cento.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2014.

Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012 e nel 2013 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Oltre alla presente sezione, deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione 3^A A

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati

Sezione 3^A C: ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sez. 3^A A), è riconosciuta una detrazione del 50% a fronte delle spese sostenute dal **6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.

Per poter beneficiare di questa detrazione, le spese di ristrutturazione dell'immobile devono essere state sostenute nell'arco temporale dal **26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014**.

La detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa di € 10.000, (riferito ad ogni singola unità immobiliare) ed è ripartita in 10 anni.

Per poter beneficiare della detrazione, il pagamento deve essere effettuato con le medesime modalità previste per i pagamenti relativi alle spese di ristrutturazione degli immobili.

Per ulteriori dettagli, vedere a pag. 56 delle istruzioni ministeriali.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o 65%

Devono essere indicati nella sezione 4[^] del Quadro E.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

La detrazione d'imposta è pari al:

- 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012
- 55% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013
- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014

Per le spese sostenute dal 2011 al 2014 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere quelle scelte (da 3 a 10), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o 65%

Le tipologie di interventi per le quali compete la detrazione sono:

- Riqualficazione energetica di edifici esistenti;
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono l'immobile sulla base di un diritto reale, sia i condomini nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali.

In caso di vendita, o di donazione dell'unità immobiliare oggetto degli interventi prima che sia trascorso il periodo di utilizzo della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite (salvo diverso accordo fra le parti) rispettivamente all'acquirente o al donatario.

Nel caso di morte del titolare del diritto alla detrazione, il diritto alla stessa si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%:

La detrazione del 55% o del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio.

Sono comprese fra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione.

Per fruire della detrazione del 55% o del 65% il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione:

- La fattura che comprova il costo sostenuto. Dal maggio 2011 non è più necessario indicare il costo della manodopera;
- L'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la validità degli interventi realizzati;
- L'attestato di certificazione energetica prodotto al termine dei lavori dal tecnico abilitato.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%:

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA (telematicamente) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

A pag. 57 delle istruzioni ministeriali, verificare ulteriori approfondimenti.

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%
limiti detraibili:

- Interventi di riqualificazione energetica: spesa massima detraibile pari ad

- € 181.818,18 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- € 153.846,15 per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 (65%)

La detrazione massima consentita è pari ad € 100.000

- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti e installazione di
pannelli solari: spesa massima detraibile pari ad

- € 109.090,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- € 92.307,69 per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 (65%)

La detrazione massima consentita è pari ad € 60.000

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% o del 65%
limiti detraibili:

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: spesa massima detraibile pari ad

- € 54.545,45 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- € 46.153,84 per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 (65%)

La detrazione massima consentita è pari ad € 30.000.

IL MODELLO 730

LA SCELTA DELLA DETRAZIONE

| Tipologia di intervento | Detrazione fino al 31/12/2014 | Detrazione Genn-Dic. 2015 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali condominiali | 50% | 40% |
| Sostituzione delle finestre con altre di tipo, colore e materiale diverso | 50% o 65% (1) | 40% o 50% |
| Sostituzione caldaia autonoma o centralizzata o conversione ad altro combustibile | 50% o 65% (2) | 40% o 50% |
| Termoregolazione e contabilizzazione dell'impianto centralizzato | 50% o 65% (2) | 40% o 50% |
| Installazione di un nuovo ascensore, ove non esistente | 50% | 40% |

1) Solo se si raggiungono le prestazioni di isolamento di cui al Dm 26.1.2010

2) Solo se viene sostituita la vecchia caldaia con una a condensazione

IL MODELLO 730

LA SCELTA DELLA DETRAZIONE

| Tipologia di intervento | Detrazione fino al 31/12/2014 | Detrazione Genn-Dic. 2015 |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cappotto termico sull'edificio oppure coibentazione solai | 50% o 65% (1) | 40% o 50% |
| Scavo di posti auto o garage nel sottosuolo dell'edificio condominiale | 50% | 40% |
| Installazione di pannelli solari termici sul tetto | 65% | 50% |
| Riscaldamento a pavimento con pompe di calore | 50% o 65% (2) | 40% o 50% |
| Climatizzatore con unità esterne | 50% | 40% |
| Rifacimento totale dell'impianto elettrico | 50% | 40% |

1) Solo se si raggiungono le prestazioni di isolamento di cui al Dm 26.1.2010

2) Solo se viene sostituita la vecchia caldaia con una a condensazione

IL MODELLO 730

LA SCELTA DELLA DETRAZIONE

| Tipologia di intervento | Detrazione fino al 31/12/2014 | Detrazione Genn.-Dic. 2015 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Cablaggio di appartamento o edificio | 50% | 40% |
| Installazione di impianto antifurto e cassaforte muraria | 50% | 40% |
| Unione di due unità immobiliari o frazionamento di una in due | 50% | 40% |
| Recupero a fini abitativi di un sottotetto | 50% | 40% |
| Ricostruzione o impermeabilizzazione del tetto o del lastrico solare | 50% | 40% |

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Detrazione per canoni di locazione: deve essere compilata la sezione 5[^] del quadro E.

- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale: spetta ai contribuenti titolari di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431
- avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi dell'art. 2. c. 3 e dall'art. 4 cc. 2 e 3 della legge 9.12.1998 n. 431 (c.d. *contratti convenzionali*)
- avere un'età compresa fra i 20 e i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431

Gli importi delle detrazioni spettanti sono riportati a pag. 80 delle istruzioni ministeriali

IL MODELLO 730

QUADRO "E" ONERI E SPESE

Detrazione per canoni di locazione

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro: spetta ai lavoratori dipendenti che negli ultimi 3 anni hanno spostato la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo, e siano titolari di un contratto di locazione di qualunque tipo. Il nuovo comune di residenza deve trovarsi a non meno di 100 Km. da quello di provenienza, e in ogni caso in un'altra regione.

Tale detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza. L'ammontare della detrazione è pari a:

- € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
- € 495,80 se il reddito complessivo è compreso fra € 15.493,71 ed € 30.987,41

Nota Bene: nel *Reddito Complessivo* è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla Cedolare Secca sulle locazioni.

IL MODELLO 730

QUADRO “E” ONERI E SPESE

Altre detrazioni: sono esposte nella sezione 6^a della sezione E.

- *Spese di mantenimento dei cani guida;*
- *Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani*

- *Altre detrazioni residuali (Vedere Istruzioni ministeriali – pag. 60)*

IL MODELLO 730

QUADRO "F" ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Sezione 1[^]: devono essere indicati gli importi dei versamenti di acconto relativi all'anno 2014. I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta, devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo *F1*, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF ed alla propria addizionale comunale. Nella maggior parte dei casi, l'importo degli acconti è indicato nei punti 31, 51, 32 e 52 della Certificazione Unica

Sezione 3[^]: devono essere indicate le eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione. I dati da esporre in questa sezione sono esposti nella dichiarazione Mod. Unico 2014 al rigo RX1 – colonna 4 - o nella Certificazione Unica (somma col. 4 e 5 dei rigi 191 e 211.

Sezione 5[^]: se il contribuente ritiene di non dover versare alcun acconto per l'anno 2015, deve barrare la casella 1 del rigo *F6*.

Se invece ritiene di dover versare un acconto minore rispetto al dovuto, dovrà esporre nel rigo *F6* – colonna 2, la minore somma da versare. Nella colonna 7 indicare l'eventuale numero di rate in cui si intende frazionare il debito (da un minimo di 2 ad un massimo di 5).



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

IL MODELLO 730 - 2015

FINE

